

## Chiarimenti in merito all'attestazione del requisito della vigilanza per gli OICR esteri che investono in OICR immobiliari italiani

Con Risoluzione n. 78/E del 27 giugno 2017 (la **Risoluzione**), l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito ad una delle condizioni di accesso al regime di esenzione per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (**OICR**) esteri che investono in quote di fondi immobiliari italiani.

I proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri che siano istituiti in Stati e territori inclusi nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni (cd. *white list*) non sono imponibili in Italia, a condizione che (i) gli stessi OICR presentino i requisiti sostanziali e le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani (prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria) e (ii) che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso.

La dimostrazione della sussistenza del requisito della vigilanza era, peraltro, condizionata – fino alla pubblicazione della Risoluzione in commento – alla possibilità per il quotista di consegnare alla società di gestione (ovvero all'intermediario depositario delle quote del fondo) un'attestazione, rilasciata dalle competenti autorità estere che esercitano la vigilanza (sull'OICR o sul relativo gestore) dalla quale si evincesse la sussistenza del suddetto requisito. Detta attestazione poteva constare anche solo di copia della lettera di autorizzazione all'istituzione del fondo, da cui risultasse la normativa che disponeva la vigilanza sul fondo, o sul gestore.

Tuttavia, secondo l'Agenzia delle Entrate permaneva la necessità che la certificazione fosse rilasciata direttamente dall'autorità regolamentare estera.

Tale ultima condizione aveva reso dubbio l'accesso al regime di esenzione agli OICR esteri i quali, pur assimilabili agli OICR italiani (per oggetto, struttura, finalità di investimento e modalità di gestione), non fossero stati in grado di rendere l'attestazione richiesta da parte dell'organismo di vigilanza. Ci si riferisce, ad esempio, agli OICR di diritto statunitense, ovvero ai gestori di fondi stabiliti negli USA, in relazione ai quali la SEC (*Securities and Exchange Commission*) non pare rilasciare alcuna attestazione.

La Risoluzione ha ad oggetto la richiesta di un OICR istituito nella forma di limited partnership e stabilito nelle isole Cayman (Paese attualmente incluso nella *white list*) la cui attività di gestione è effettuata dal proprio general partner, anch'esso residente nelle isole Cayman, e da un soggetto statunitense che si qualifica come *investment adviser*. In particolare, il general partner del fondo si qualifica come "*relying adviser*" dell'*investment adviser* statunitense.

Sia il *relying adviser* che l'*investment adviser* sono soggetti alle disposizioni previste dall'*Investment Adviser Act* statunitense del 1940, e sono quindi soggetti a valutazione da parte della SEC al momento della registrazione, da effettuarsi presentando il c.d. **Form ADV**, ed a controlli obbligatori durante lo svolgimento della loro attività. Nel caso di specie, peraltro, la registrazione viene effettuata tramite un unico adempimento – c.d. *umbrella registration* – ai sensi della legislazione citata.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

#### Roma

**Luciano Acciari**  
Tel. +39 06 478751  
lacciari@gop.it

**Fabio Chiarenza**  
Tel. +39 06 478751  
fchiarenza@gop.it

**Francesca Staffieri**  
Tel. +39 06 478751  
fstaffieri@gop.it

#### Milano

**Nicola Boella**  
Tel. +39 02 763741  
nboella@gop.it

**Stefano Grilli**  
Tel. +39 02 763741  
sgrilli@gop.it

**Alessandro Zalonis**  
Tel. +39 02 763741  
azalonis@gop.it

**Vittorio Zucchelli**  
Tel. +39 02 763741  
vzucchelli@gop.it

#### Roma

#### Milano

#### Bologna

#### Padova

#### Torino

#### Abu Dhabi

#### Brussels

#### Hong Kong

#### London

#### New York

Relativamente a questa fattispecie, l'Agenzia delle Entrate riconosce che il requisito dell'assoggettamento a vigilanza del gestore (ovvero dei gestori) del fondo possa essere dimostrato fornendo agli intermediari competenti copia del modulo di registrazione preventiva (denominato **Form ADV**) che i gestori che si qualificano come "investment adviser" ai sensi della normativa statunitense devono compilare ed inviare alla SEC.

Con il Form ADV, ciascun *investment adviser* comunica, infatti, alla SEC le informazioni concernenti la propria struttura organizzativa, l'attività svolta, i soggetti affiliati e i rapporti commerciali con l'indicazione delle masse gestite. Il modello viene inviato elettronicamente alla SEC, e (previa approvazione della richiesta di registrazione) pubblicato sul sito della SEC - sezione *Investment Adviser Public Disclosure* (IAPD).

Date queste premesse, l'Agenzia delle Entrate ha, quindi, riconosciuto piena equivalenza tra il Form ADV e l'attestazione dell'autorità regolamentare estera (alla luce, si assume, del procedimento di registrazione preventiva e della pubblica reperibilità del modello di registrazione sul sito dell'autorità estera) ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità.

Le conclusioni raggiunte dall'Agenzia delle Entrate non possono che essere accolte positivamente dal mercato, perché consentono di ampliare la platea degli investitori esenti da ritenuta a svariati soggetti che, pur qualificandosi come OICR secondo le indicazioni della normativa di attuazione della disciplina in esame – non potevano, sino ad oggi, accedere al regime dell'esenzione per una questione puramente documentale, indipendente dall'effettivo assoggettamento a vigilanza.